## IL CONTROLLO UFFICIALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE NEL TRASPORTO

# Problematiche relative ad emergenze in corso di trasporto animale

17 – 18 maggio 2012
Sala Auditorium
Modena

**Giuseppe Diegoli**
**Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti**
**Regione Emilia Romagna**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004**
**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

*Articolo 11*

**Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi**

1. **L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni** ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:
a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo
b**) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:**
***Omissis***

iv) **piani d'emergenza in caso di emergenza.**

RegioneEmiliaRomagna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004**
**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

*Articolo 23*

# Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori

**L'autorità competente**, quando **riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali**.

Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e **sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione.**

**L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato.**

RegioneEmiliaRomagna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004**
**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

**AZIONI**

a) il **cambiamento del conducente** o del guardiano;
b) la **riparazione temporanea del mezzo** di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
c) il **trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;**
d) la **restituzione degli animali al punto di partenza** per la via più diretta, o l'autorizzazione a **far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione** per la via più diretta, se questo **corrisponde maggiormente al benessere degli animali;**
e**) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto**

**Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.**

RegioneEmiliaRomagna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004**
**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

*Articolo 26*

3. **Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali**.
L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.

RegioneEmiliaRomagna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004**
**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**
*Articolo 26*

4. **L'autorità competente si adopera senza indugio** affinché siano intraprese le azioni necessarie **nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.**

5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante **e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione** di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

**Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie.**

# In Emilia Romagna esiste un unico POSTO DI CONTROLLO

**Nuova Logis SRL.**
Numero autorizzazione: CE/11/PS
Loc.Zappellazzo 29013 - CARPANETO PIACENTINO (PC)
Tel.+390523500526 - Fax.+390523509652
Capacità: Bovini adulti 950, Ovi-caprini 3.200, Suini fino a 20 Kg 4.200, Suini fino a 150 Kg o superiori 1.100, Cavalli 200
Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. Piacenza.
Tel: 0523-317930 - Fax: 0523-317927 - Centralino Ausl
Piacenza: 0523-301111

RegioneEmiliaRomagna

comma 1, art. 10 D.L.vo n. 151/2007 "……**Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità competente a proprie spese."**

**Fermo restando che la responsabilità e l'organizzazione delle azioni da intraprendere in caso di emergenza sono responsabilità del trasportatore è opportuno che i Servizi veterinari territoriali si attrezzino per il ricovero di animali.**

Su iniziativa del **Servizio Veterinario di Parma** ed in collaborazione con il Servizio Veterinario di **Forlì** si sta organizzando la costituzione **di "PUNTI DI SOSTA IN EMERGENZA"**

Dott I. Zarenghi

RegioneEmiliaRomagna

- art. 22 Reg. CE 01/2005 "…**Se una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per PIU' DI 2 ORE, l'autorità competente assicura** che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli e sistemarli"

- comma 1, art. 10 D.L.vo n. 151/2007 "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente qualora non sia possibile provvedere direttamente**, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie a salvaguardare il loro benessere**, individuandole tra quelle previste dal Regolamento"

**La prima di queste azioni è quella di scaricare gli animali per la sosta in caso di problemi di benessere.**

-comma 2 art. 10 D.L.vo n. 151/2007 "Nel caso di cui al comma 1, ***i soggetti che hanno effettuato l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto"***

Che cosa dovrà essere previsto nei **“PUNTI DI SOSTA IN EMERGENZA”**

**Locali di stabulazione (alimentazione, abbeveraggio, protezione dalle intemperie) idonei per tutte le tipologie di animali (bovini suini ovicaprini cavalli)**

**Idonee rampe di scarico**

**Norme di biosicurezza**

**Personale formato ( anche del Servizio Veterinario)**

**Disponibilità di mezzi di trasporto animale per brevi viaggi idonei o “adattabili” per tutte le specie**

**Strumenti per l’eutanasia e personale formato all’utilizzo ( anche del Servizio Veterinario)**

# E adesso cosa faccio???

RegioneEmiliaRomagna

Grazie